CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

# PROPOSTA DI LEGGE

# N. 186 del 10 gennaio 2025

ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE

**CON DELIBERAZIONE N. 6**
**DEL 9 GENNAIO 2025**

———

## *DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE AREE NATURALI PROTETTE*

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VIII – IV – I

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

REGIONE LAZIO

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE**
(SEDUTA DEL 9 GENNAIO 2025)

L'anno duemilaventicinque, il giorno di giovedì nove del mese di gennaio, alle ore 14.39 presso la Presidenza della Regione Lazio (Sala Giunta), in Roma - via Cristoforo Colombo n. 212, previa formale convocazione del Presidente per le ore 14.30 dello stesso giorno, si è riunita la Giunta regionale così composta:

1) ROCCA FRANCESCO ……..... *Presidente*
2) ANGELILLI ROBERTA ……..... *Vicepresidente*
3) BALDASSARRE SIMONA RENATA ..... *Assessore*
4) CIACCIARELLI PASQUALE ..... "
5) GHERA FABRIZIO …..…….. "
6) MASELLI MASSIMILIANO …….... "
7) PALAZZO ELENA …… *Assessore*
8) REGIMENTI LUISA ……... "
9) RIGHINI GIANCARLO …… "
10) RINALDI MANUELA ……. "
11) SCHIBONI GIUSEPPE ……..... "

Sono presenti: *la Vicepresidente e gli Assessori Ghera, Righini e Schiboni.*

Sono collegati in videoconferenza: *gli Assessori Baldassarre, Ciacciarelli e Regimenti.*

Sono assenti: *il Presidente e gli Assessori Maselli, Palazzo e Rinaldi.*

Partecipa la sottoscritta Segretario della Giunta dottoressa Maria Genoveffa Boccia.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Palazzo.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Rinaldi.

(O M I S S I S)

Entra nell'Aula l'Assessore Maselli.

(O M I S S I S)

**Deliberazione n. 6**

OGGETTO Proposta di legge regionale recante: “Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette”.

**LA GIUNTA REGIONALE**

Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del Regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi perquanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 “Legge di stabilità regionale 2024”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24 “Bilancio di previsione finanziario della Regione lazio 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: *"Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: *"Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11"*;

VISTA la legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 (Assestamento delle previsioni di bilancio 2024-2026);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 6 agosto 2020, n. 578, concernente: "Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, art. 7 comma 110 e 111 rubricato "Disposizioni relative alla nomina del direttore delle aree naturali protette istituite ai sensi della l.r. 46/1977". Individuazione delle Aree naturali protette per le quali prevedere la nomina del direttore e determinazione del relativo trattamento economico";

RITENUTO di procedere al riordino e alla conseguente semplificazione della gestione delle aree naturali protette di interesse regionale, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, mediante due modalità:

1) l'affidamento della gestione a soggetti gestori di aree naturali protette subentrati;

2) l'istituzione di nuovi Enti di gestione;

VISTA a tal fine, l'allegata proposta di legge regionale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette", che si compone di n. 14 articoli;

VISTA la nota prot. 1570685 del 20/12/2024 con cui l'Ufficio legislativo ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell'art. 65, comma 5 bis del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo di proposta di legge regionale in oggetto;

VISTE la relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste e la relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria Generale;

RITENUTO pertanto di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale~~,~~ l'unita proposta di legge regionale, recante "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette", corredata delle sopra citate relazione illustrativa e relazione tecnica, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

**D E L I B E R A**

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- **di adottare e sottoporre** all'esame del Consiglio regionale, l'unita proposta di legge regionale che si compone di n. 14 articoli, recante: "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette", corredata della relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e sovranità alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e Foreste e della relazione tecnica del Direttore della Direzione regionale Ragioneria Generale, che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione Lazio.

# PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
# CONCERNENTE:

# "*DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE AREE NATURALI PROTETTE*"

# CAPO I
# DISPOSIZIONI GENERALI

## Art. 1

*(Finalità e oggetto)*

1. La presente legge, al fine di gestire le aree naturali protette regionali nell'ambito di un sistema a gestione unitaria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche, disciplina il riordino di alcune aree naturali protette esistenti, mediante:

a) l'affidamento della gestione ai soggetti gestori subentrati, previsto nell'articolo 3, delle seguenti aree naturali protette:

1) il Parco sub-urbano Valle del Treja, istituito con legge regionale 22 settembre 1982, n. 43 (Istituzione del parco sub - urbano Valle del Treja);
2) la Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno, istituita con legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10 (Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno);
3) la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, istituita con legge regionale 17 giugno 1985, n. 94 (Istituzione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile);
4) la Riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa", istituita con legge regionale 7 giugno 1990, n. 70 (Istituzione della riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa" nel territorio del comune di Borgorose);

b) l'istituzione dei seguenti Enti di gestione:

1) l'Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia";
2) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa";
3) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi del Litorale nord e della Maremma laziale";

2. Le aree naturali protette, previste nel comma 1, lettera a), e quelle gestite dagli Enti, previsti nel comma 1, lettera b), sono dichiarate di interesse regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 4 e dell'articolo 12, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, tenuto conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche delle aree stesse.

**Art. 2**
*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) soggetto gestore uscente: il comune o il consorzio tra comuni, al quale, ai sensi della rispettiva legge istitutiva, è affidata la gestione delle aree naturali protette, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a);

b) soggetto gestore subentrante: l'ente di diritto pubblico al quale è affidata, ai sensi dell'articolo 3, la gestione delle aree naturali protette, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a).

## CAPO II
## AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE AI SOGGETTI GESTORI SUBENTRANTI

### Art. 3
*(Affidamento della gestione ai soggetti gestori subentranti)*

1. Per la finalità previste nell'articolo 1, la gestione delle aree naturali protette, previste nel comma 1, lettera a) del medesimo articolo, è affidata ai soggetti gestori subentranti, come di seguito, in particolare, indicato:

a) la gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja, all'Ente regionale di diritto pubblico Parco di Veio, istituito dall'articolo 44, comma 2, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi di Veio e della Valle del Treja";

b) la gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e la Riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa", all'Ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia", istituito con l'articolo 39, comma 1, lettera d bis), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto pubblico "Rieti Natura";

c) la gestione della Riserva naturale lago di Posta Fibreno, all'Ente regionale di diritto pubblico "Parco naturale regionale dei Monti Simbruini", istituito con l'articolo 39, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi dei Monti Simbruini e dell'Appennino laziale meridionale";

2. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a), come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

**Art. 4**

*(Procedura per il subentro del soggetto gestore)*

1. Al fine di garantire la continuità della gestione e assicurare la qualità dei servizi erogati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori uscenti delle aree naturali protette, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), effettuano, anche in contraddittorio con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette e il soggetto gestore subentrante, una ricognizione dei beni mobili e immobili e delle risorse finanziarie, funzionali alla gestione dell'area naturale protetta, nonché del personale addetto alla gestione tecnica e amministrativa dell'area e la trasmettono alla predetta direzione regionale, unitamente al rendiconto di gestione.

2. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista nel comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) individua i beni mobili e immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette e ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti, che subentrano, altresì, nel rispetto della normativa vigente, in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soggetti gestori uscenti;

b) approva i rendiconti della cessata gestione e individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti.

3. Con la medesima deliberazione prevista nel comma 2, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone che i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, in servizio presso i soggetti gestori uscenti, sono assegnati ai soggetti gestori subentranti, previsti nell'articolo 3, come di seguito indicato:

a) i dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale in servizio presso il soggetto gestore uscente "Riserva naturale Montagne della Duchessa" sono assegnati all'Ente regionale di diritto pubblico "Rieti Natura";

b) i dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale in servizio presso il soggetto gestore uscente "Riserva naturale lago di Posta Fibreno", sono assegnati all'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi del Monti Simbruini e dell'Appennino laziale meridionale".

**Art. 5**

*(Soppressione dei consorzi di gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja e della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile)*

1. Al fine di procedere alla soppressione del consorzio di gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja, costituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 43/1982 e del consorzio di gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, costituito ai sensi degli articoli 3 e 4 della l.r. 94/1985, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina quali Commissari liquidatori:

a) per il Parco sub-urbano Valle del Treja il legale rappresentante del soggetto gestore uscente;
b) per la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile, il legale rappresentante del soggetto gestore uscente.

2. Fino alla nomina dei Commissari liquidatori, i consorzi di gestione, previsti nel comma 1, non possono compiere atti di straordinaria amministrazione, senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

3. All'atto della nomina dei Commissari liquidatori, gli organi dei consorzi di gestione previsti nel comma 1, decadono.

4. Entro novanta giorni dalla nomina, i Commissari liquidatori, sentiti i sindaci componenti i consorzi soppressi, redigono e trasmettono alla Giunta regionale un verbale di ricognizione attestante:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili e immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;
b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;
c) la situazione finanziaria e contabile;
d) le unità di personale in servizio;
e) il bilancio iniziale e finale di liquidazione.

5. La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla trasmissione del verbale di ricognizione, previsto nel comma 4, sentiti i comuni componenti i consorzi di gestione previsti nel comma 1, con propria deliberazione:

a) prende atto della ricognizione effettuata dai Commissari liquidatori;
b) individua i beni mobili ed immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette, ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti che, nel rispetto della

normativa vigente, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai consorzi previsti nel comma 1;

c) approva i rendiconti della cessata gestione e individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti;

d) provvede alla soppressione dei consorzi di gestione previsti nel comma 1.

6. Con la medesima deliberazione, prevista nel comma 5, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone l'assegnazione dei dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale in servizio presso i consorzi di gestione soppressi, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, ai soggetti gestori subentranti, come di seguito indicato:

a) i dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale, in servizio presso il soggetto gestore uscente del "Parco sub - urbano Valle del Treja" sono assegnati all'ente regionale di diritto pubblico "Parchi di Veio e della Valle del Treja";

b) i dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale, in servizio presso il soggetto gestore uscente della "Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile" sono assegnati all'ente regionale di diritto pubblico "Rieti Natura".

7. I soggetti gestori subentranti, per la realizzazione di programmi e per l'erogazione di servizi di comune interesse, possono stipulare, con i comuni componenti i consorzi di gestione soppressi, appositi accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, relativi all'utilizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

**Art. 6**

*(Criteri generali di coordinamento)*

1. I sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a), integrano, ai sensi dell'articolo 16, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, le comunità dei soggetti gestori subentranti, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale.

2. Con successivo atto del direttore della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, da emanarsi al termine della procedura di subentro dell'ente di gestione, è disposta la revisione delle quote di partecipazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

**Art. 7**

*(Misure di salvaguardia)*

1. Le misure di salvaguardia, necessarie a evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie nonché la perturbazione delle specie, adottate nelle aree naturali protette, previste nell'articolo 1, comma 1, lettera a), ai sensi delle relative leggi istitutive o dei relativi atti applicativi, restano in vigore, solo laddove più restrittive di quelle applicabili, come previsto nell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e comunque fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

**Art. 8**
*(Adeguamento degli statuti)*

1. Al termine della procedura di subentro e di soppressione dei consorzi, come previsto negli articoli 4 e 5, i soggetti gestori subentranti adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui alla presente legge.

## CAPO III
## ISTITUZIONE DI NUOVI ENTI DI GESTIONE

### Art. 9
*(Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia")*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia", di seguito denominato "Alta Tuscia", che gestisce la Riserva naturale di Monte Rufeno, istituita con legge regionale 19 settembre 1983, n. 66 (Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno), la Riserva naturale Selva del Lamone, istituita con legge regionale 12 settembre 1994, n. 45(Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone) e il Monumento naturale Bosco del Sasseto, istituito con decreto del Presidente della Regione 11 maggio 2006, n. 167 (Istituzione del monumento naturale «Bosco del Sasseto» ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni), secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I e al Capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste nell'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.

2. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

3. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano:

a) nelle aree naturali protette regionali, gestite da "Alta Tuscia", le misure di salvaguardia, previste nell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per le zone A, previste nell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1) della medesima legge regionale;
b) nei monumenti naturali gestiti da "Alta Tuscia", le misure di salvaguardia, previste nell'articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali ad "Alta Tuscia".

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, delegato dal Presidente della Regione, convoca la comunità di "Alta Tuscia", ai fini delle designazioni previste

dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti, come previste nell'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale.

6. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, come prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

7. Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione di cui al comma 7, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del Presidente del consiglio direttivo di "Alta Tuscia" e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo, nonché al relativo insediamento.

8. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del revisore dei conti unico di "Alta Tuscia" e, con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del relativo direttore.

9. Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione di cui al comma 7, il consiglio direttivo di "Alta Tuscia" provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, come previsto, rispettivamente, negli articoli 17 e 22 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché alla vigente normativa, statale e regionale, in materia di aree naturali protette.

**Art. 10**

*(Ente regionale di diritto pubblico "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa")*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'Ente regionale di diritto "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa ", di seguito denominato "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa", che gestisce la Riserva parziale naturale Monterano, istituita con legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 (Istituzione della riserva parziale naturale "Monterano" nel territorio del comune di Canale Monterano) e il Parco suburbano Marturanum, istituito con legge regionale 17 luglio 1984, n. 41 (Istituzione del parco suburbano «Marturanum» nel comune di Barbarano Romano) e il Parco dell'antichissima città di Sutri, istituito con legge regionale 24 giugno 1988, n. 38 (Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri"), secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I, e al Capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.

2. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

3. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti, rispettivamente, negli articoli 26 e 27 della l.r. 29/97 e successive modifiche, si applicano nelle aree naturali protette regionali, gestite da "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa ", le misure di salvaguardia, previste nell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per le zone A, previste nell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima leggere regionale.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali a "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa ".

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, delegato dal Presidente della Regione, convoca la comunità dei "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa" ai fini delle designazioni previste nell'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti, come previste nell'articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale.

6. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista nell'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive

modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

7. Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione prevista nel comma 7, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del Presidente del consiglio direttivo di "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa" e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo, nonché al relativo insediamento.

8. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del revisore dei conti unico di "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa", con le modalità previste nell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del relativo direttore.

9. Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione di cui al comma 7, il consiglio direttivo di "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa" provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, come previsto, rispettivamente, negli articoli 17 e 22 e della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché alla vigente normativa, statale e regionale, in materia di aree naturali protette.

**Art. 11**

*(Ente regionale di diritto pubblico "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale"*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, l'Ente regionale di diritto pubblico "*Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale*", di seguito denominato Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale, che gestisce la Riserva naturale di Macchiatonda**,** istituita con legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 (Istituzione della «Riserva naturale di Macchiatonda»), il Monumento naturale di Pyrgi, istituito con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2017, n. 163 e il Monumento naturale della Frasca, istituito con decreto del Presidente della regione 29 settembre 2017, n. 162, secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I e al Capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.

2. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

3. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento, previsti, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/97 e successive modifiche, si applicano:

a) nelle aree naturali protette regionali, gestite da "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale", le misure di salvaguardia, previste nell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, per le zone A, previste nell'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima legge regionale;

b) nei monumenti naturali gestiti da "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale", le misure di salvaguardia previste nell'articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali a "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale".

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, delegato dal Presidente della Regione, convoca la comunità dei "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" ai fini delle designazioni previste nell'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e successive modifiche e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti, previste all' articolo 14, comma 1 della medesima legge regionale.

6. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

7. Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione di cui al comma 7, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del Presidente del consiglio direttivo di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo, nonché al relativo insediamento.

8. Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del revisore dei conti unico di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale", con le modalità previste nell'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del relativo direttore.

9. Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione, previsto al comma 7, il consiglio direttivo di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, come previsto, rispettivamente, negli articoli 17 e 22 e della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

10. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997 e successive modifiche, nonché alla vigente normativa, statale o regionale, in materia di aree naturali protette.

## CAPO IV
## DISPOSIZIONI FINALI

### Art. 12
*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 43 (Istituzione del parco suburbano Valle del Treja);

b) gli articoli 4, 5, 6, 11,12, 13 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10 (Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno);

c) l’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 (Istituzione della «Riserva naturale di Macchiatonda»);

d) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 della legge regionale 19 settembre 1983, n. 66 (Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno);

e) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11 e 13 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 (Istituzione della riserva parziale naturale “Monterano” nel territorio del comune di Canale Monterano);

f) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 94 (Istituzione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile);

g) l’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 (Istituzione della «Riserva Naturale di Macchiatonda»);

h) l’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 38 (Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri");

i) gli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 41 (Istituzione del parco suburbano di «Marturanum» nel comune di Barbarano Romano);

l) gli articoli 5, 6, 7, 8, 10,11, 14, 15 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 70 (Istituzione della riserva naturale parziale delle “Montagne della Duchessa” nel territorio del comune di Borgorose);

m) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 45 (Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone).

Art. 13

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall’anno 2025, nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e nel programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

**Art. 14**
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

# RELAZIONE ILLUSTRATIVA
## *"DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE AREE NATURALI PROTETTE"*

La presente proposta di legge regionale *concernente* ***le Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette regionali,*** nasce dall'urgenza di dare attuazione alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), una legge ultraventennale che prevede, al all'art.39, comma 6, il riordino delle aree protette, e in particolare che la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale proposte di legge di adeguamento delle vigenti leggi regionali istitutive delle aree naturali protette alla leggen.29/1997, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Con tali proposte di legge si provvede anche ad individuare le aree che possono costituire un unico sistema, a definirne il livello d'interesse regionale o provinciale e la relativa.

Con questa Legge, pertanto, si vuole procedere finalmente al riordino e alla conseguente semplificazione della gestione delle aree naturali protette regionali, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali) e successive modifiche.

La proposta di legge in esame si compone di 14 articoli, suddivisi in IV Capi.

**Al Capo I, Art 1 e 2** - Vengono definite **finalità e obiettivi** della Legge, determinati con la finalità di gestire le aree naturali protette definite di interesse regionale, tenuto conto della dimensione, della collocazione territoriale e delle caratteristiche delle aree stesse, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria, dettando disposizioni per il riordino di alcune aree naturali protette esistenti, mediante due modalità:

a) l'affidamento della gestione ai soggetti gestori subentrati delle seguenti aree naturali protette:

1) il Parco sub-urbano Valle del Treja
2) la Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno
3) la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile
4) la Riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa"

b) l'istituzione dei seguenti Enti di gestione:

1) l'Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia";
2) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa";
3) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi del Litorale nord e della Maremma laziale";

Vengono quindi definiti i soggetti coinvolti nel riordino delle aree protette, e in particolare**:**

a) il soggetto gestore uscente, il comune o il consorzio tra comuni, al quale, ai sensi della rispettiva legge istitutiva, è affidata la gestione delle aree naturali protette e

b) il soggetto gestore subentrante, l'ente di diritto pubblico al quale è affidata, ai sensi dell'articolo 3, la gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

**Al CAPO II, artt. dal 3 all'8, vengono** definite le modalità di affidamento della gestione ai soggetti gestori subentranti.

**All'Art. 3** vengono definiti gli affidamenti puntuali e la ridenominazione dei nuovi enti di gestione del sistema di aree naturali protette e in particolare**:**

a) la gestione del Parco sub-urbano Valle del Treja, all'Ente regionale di diritto pubblico Parco di Veio, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi di Veio e della Valle del Treja";

b) la gestione della Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile e la Riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa", all'Ente regionale di diritto pubblico Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto pubblico "Rieti Natura;

c) la gestione della Riserva naturale lago di Posta Fibreno, all'Ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi dei Monti Simbruini e dell'Appennino laziale meridionale";

Si precisa che restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali sopra citate, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

**All'Art. 4** viene definita la procedura, scandita da tempistiche precise, per il subentro del soggetto gestore per garantire la continuità della gestione e assicurare la qualità dei servizi erogati. E in particolare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti gestori uscenti delle aree naturali protette non consorzi di gestione, effettuano, anche in contraddittorio con la direzione regionale competente in materia di aree naturali protette e il soggetto gestore subentrante, una ricognizione dei beni mobili e immobili e delle risorse finanziarie, funzionali alla gestione dell'area naturale protetta, nonché del personale addetto alla gestione tecnica e amministrativa dell'area e la trasmettono alla predetta direzione regionale, unitamente al rendiconto di gestione.

Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione:

a) individua i beni mobili e immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette e ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti, che subentrano, altresì, nel rispetto della normativa vigente in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soggetti gestori uscenti;

b) approva i rendiconti della cessata gestione ed individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti.

Con la medesima deliberazione la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone che i dipendenti appartenenti ai ruoli del personale della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, in servizio presso i soggetti gestori uscenti, sono assegnati ai soggetti gestori subentranti

**All' Art. 5** viene disposta la procedura per la *Soppressione dei consorzi di gestione del Parco suburbano Valle del Treja e della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile*.
Si prevede, in particolare, che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i Commissari liquidatori.

Fino alla nomina dei Commissari liquidatori, i consorzi di gestione non possono compiere atti di straordinaria amministrazione senza preventiva autorizzazione della Giunta regionale.

All'atto della nomina dei Commissari liquidatori gli organi dei consorzi di gestione decadono.

Entro novanta giorni dalla nomina, i Commissari liquidatori, sentiti i sindaci componenti i consorzi soppressi, redigono e trasmettono alla Giunta regionale un verbale di ricognizione attestante:

a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili, indicando la rispettiva destinazione d'uso;

b) i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti;

c) la situazione finanziaria e contabile;

d) le unità di personale in servizio;

e) il bilancio iniziale e finale di liquidazione.

La Giunta regionale, nei trenta giorni successivi alla trasmissione verbale di ricognizione di cui al comma 4, sentiti i comuni componenti i consorzi di gestione con propria deliberazione:

a) prende atto della ricognizione effettuata dai Commissari liquidatori;

b) individua i beni mobili ed immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette, ne dispone il trasferimento ai soggetti gestori subentranti che, nel rispetto della normativa vigente, subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai consorzi;

c) approva i rendiconti della cessata gestione ed individua le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti;

d) provvede alla soppressione dei consorzi di gestione.

Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dispone l'assegnazione dei dipendenti afferenti al ruolo della Giunta regionale in servizio presso i consorzi di gestione soppressi, ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 29/1997, ai soggetti gestori subentranti,

I soggetti gestori subentranti, per la realizzazione di programmi e per l'erogazione di servizi di comune interesse, possono stipulare con i comuni componenti i consorzi di gestione soppressi appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche, relativi all'utilizzazione degli immobili trasferiti ai sensi del presente articolo.

**All'Art. 6** vengono disposti alcuni criteri generali per il coordinamento.

I sindaci dei comuni compresi nel territorio delle aree naturali protette integrano, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, le comunità dei soggetti gestori subentranti, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale.

Con successivo atto del direttore della direzione regionale competente in materia di aree naturali protette, da emanarsi al termine della procedura di subentro dell'ente di gestione è disposta la revisione delle quote di partecipazione sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997.

**All'Art. 7** vengono disposte le Misure di salvaguardia necessarie a evitare il degrado degli *habitat* naturali e degli *habitat* di specie nonché la perturbazione delle specie, adottate nelle aree naturali protette ai sensi delle relative leggi istitutive o dei relativi atti applicativi, restano in vigore, solo laddove più restrittive di quelle applicabili ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modifiche e comunque fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

**All'Art. 8** viene disposto, al termine della procedura di subentro e di soppressione dei consorzi, da parte dei soggetti gestori subentranti l'adeguamento degli statuti alle disposizioni di cui alla presente legge.

**Al CAPO III dall'art. 9 all'art 11** è disposta l'istituzione di nuovi enti di gestione.

**All'Art. 9** viene istituito l'Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia" che gestisce la Riserva naturale di Monte Rufeno, e la Riserva naturale Selva del Lamone e il Monumento naturale Bosco del Sasseto, secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I, e al Capo III della l.r. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.

Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi. Si prevede che fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/1997, si applicano:

a) nelle aree naturali protette regionali, gestite da "Alta Tuscia", le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997 per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1) della medesima leggere regionale;

b) nei monumenti naturali gestiti da "Alta Tuscia", le misure di salvaguardia previste dall'articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997 e successive modifiche.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, ad "Alta Tuscia".

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, da lui delegato, convoca la comunità di "Alta Tuscia" ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della medesima legge regionale.

Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale.

Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del Presidente del consiglio direttivo di "Alta Tuscia" e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo nonché al relativo insediamento.

Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del revisore dei conti unico di "Alta Tuscia" e, con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997 e successive modifiche, del relativo direttore.

Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione di cui al comma 7, il consiglio direttivo di "Alta Tuscia" provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 22 e della l.r. 29/1997 e successive modifiche.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997, nonché all'ulteriore normativa, statale o regionale, in materia di aree naturali protette.

**All'Art. 10** viene istituito l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa" che gestisce la Riserva parziale naturale Monterano, il Parco suburbano Marturanum, e il Parco Antichissima Città di Sutri. secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I, e al Capo III della l.r. 29/1997, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.
Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.
Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/97, si applicano:
a) nelle aree naturali protette regionali, gestite da "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa", le misure di salvaguardia previste dall'articolo 8 della l.r. 29/1997per le zone A di cui all'articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima leggere regionale;
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, a "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa".
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l'Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, da lui delegato, convoca la comunità dei "Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa" ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della medesima legge regionale.
Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.
Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione di cui al comma 7, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, del Presidente

del consiglio direttivo di “Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa” e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo nonché al relativo insediamento.

Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997, del revisore dei conti unico di “Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa” e con le modalità previste dall’articolo 24 della l.r. 29/1997, del relativo direttore.

Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione, il consiglio direttivo di “Parchi della Bassa Tuscia e dei Monti della Tolfa” provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell’ente di gestione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 22 e della l.r. 29/1997.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997, nonché all’ulteriore normativa, statale o regionale, in materia di aree naturali protette.

**All’ Art. 11** è istituito l’Ente regionale di diritto pubblico “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale” che gestisce la Riserva naturale di Macchiatonda, , il Monumento naturale di Pyrgi, e il Monumento naturale della Frasca secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I, e al Capo III della l.r. 29/1997, fatte salve le disposizioni previste dall’articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto. Restano ferme le perimetrazioni delle aree naturali protette regionali, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi.

Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento di cui, rispettivamente, agli articoli 26 e 27 della l.r. 29/97, si applicano:

a) nelle aree naturali protette regionali, gestite da “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale”, le misure di salvaguardia previste dall’articolo 8 della l.r. 29/1997per le zone A di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), della medesima leggere regionale;

b) nei monumenti naturali gestiti da “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale”, le misure di salvaguardia previste dall’articolo 6, comma 4, della l.r. 29/1997.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce, con propria deliberazione, i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli enti di gestione delle aree naturali protette regionali, a “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale”.

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente in materia di aree naturali protette, da lui delegato, convoca la comunità dei “Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale” ai fini delle designazioni previste

dall'articolo 16, comma 2, della l.r. 29/1997 e attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti di cui agli articoli 14, comma 1 della medesima legge regionale.

Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale dei componenti la comunità dell'ente regionale, prevista dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 29/1997, si applicano i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al medesimo articolo.

Entro i successivi novanta giorni dalla convocazione, il Presidente della Regione provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della l.r. 29/1997, del Presidente del consiglio direttivo di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" e alla costituzione, con proprio decreto, del predetto organo nonché al relativo insediamento.

Il Presidente della Regione provvede, altresì, alla nomina, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della l.r. 29/1997, del revisore dei conti unico di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" e con le modalità previste dall'articolo 24 della l.r. 29/1997, del relativo direttore.

Entro tre mesi dalla data del decreto di costituzione di cui al comma 7, il consiglio direttivo di "Parchi dei Litorale nord e della Maremma laziale" provvede alla redazione e adozione dello statuto e alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche dell'ente di gestione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 17 e 22 e della l.r. 29/1997.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni della l.r. 29/1997, nonché all'ulteriore normativa, statale o regionale, in materia di aree naturali protette.

**Al CAPO IV** sono previste le disposizioni finali.

**All'Art. 12** vengono disposte le abrogazioni di legge.

Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 43 (Istituzione del parco sub-urbano Valle del Treja);

b) gli articoli 4, 5, 6, 11,12, 13 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 10 (Istituzione della riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno);

c) l'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 (Istituzione della «Riserva naturale di Macchiatonda»);

d) gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13 della legge regionale 19 settembre 1983, n. 66 (Istituzione della riserva naturale di Monte Rufeno);

e) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11 e 13 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 79 (Istituzione della riserva parziale naturale "Monterano" nel territorio del comune di Canale Monterano);

f) gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 17 giugno 1985, n. 94 (Istituzione della riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile);

g) l’articolo 4 della legge regionale 23 luglio 1983, n. 54 (Istituzione della «Riserva Naturale di Macchiatonda»);

h) l’articolo 2 della legge regionale 24 giugno 1988, n. 38 (Istituzione nel comune di Sutri del parco urbano denominato "Parco dell'antichissima città di Sutri");

i) gli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 della legge regionale 17 luglio 1984, n. 41 (Istituzione del parco suburbano di «*Marturanum*» nel comune di Barbarano Romano);

l) gli articoli 5, 6, 7, 8, 10,11, 14, 15 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 70 (Istituzione della riserva naturale parziale delle “Montagne della Duchessa” nel territorio del comune di Borgorose);

m) gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12 e 13 della legge regionale 12 settembre 1994, n. 45 (Istituzione della riserva naturale parziale Selva del Lamone).

**All’Art. 13** vengono determinate le disposizioni finanziari in cui agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, a decorrere dall’anno 2025, nel programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, titolo 1 “Spese correnti” e nel programma 10 “Risorse umane” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”.

**All’Art. 14** viene disposta l’entrata in vigore *dell*a presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

L’Assessore

*Giancarlo Righini*

*Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette". ADOZIONE IN GIUNTA*

# RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*" e nel rispetto della normativa vigente in materia.

- *Informazioni generali*

La PL in oggetto, composta da 14 articoli e suddivisa in n. 4 capi, detta disposizioni al fine di provvedere al riordino e alla semplificazione della gestione delle aree naturali protette regionali ancora non riformate, nell'ambito di un sistema a gestione unitaria, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. n. 29/1997.

In particolare, è stabilito l'affidamento della gestione ai soggetti gestori subentranti delle seguenti aree naturali protette:

1) il Parco sub-urbano Valle del Treja (ove, ai sensi della l.r. n. 43/1982, il soggetto gestore uscente è il consorzio costituito tra i comuni di Mazzano Romano e Calcata), che è affidato alla gestione dell'Ente regionale di diritto pubblico Parco di Veio, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi di Veio e della Valle del Treja";
2) la Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile (ove, ai sensi della l.r. n. 94/1985, il soggetto gestore uscente è il consorzio costituito tra i comuni di Cantalice, Colli sul Velino, Contigliano, Poggio Bustone, Rivodutri e la comunità montana del reatino V zona) e la Riserva naturale parziale delle "Montagne della Duchessa" (ai sensi della l.r. n. 7/1990, il soggetto gestore uscente è il Comune di Borgorose), che sono affidati alla gestione dell'Ente regionale di diritto pubblico Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto pubblico "Rieti Natura";
3) la Riserva naturale regionale lago di Posta Fibreno (ove, ai sensi della l.r. n. 10/1983, il soggetto gestore uscente è il comune di Posta Fibreno), che è affidato alla gestione dell'Ente regionale di diritto pubblico Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, che assume la denominazione di Ente regionale di diritto di pubblico "Parchi dei Monti Simbruini e dell'Appennino laziale meridionale".

Ferme restando le perimetrazioni esistenti delle aree naturali protette regionali interessate, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi, sono stabilite le procedure per il subentro dei citati soggetti gestori, con riferimento alle aree gestite da singoli comuni. Nello specifico, a seguito di apposito contradditorio tra i soggetti gestori uscenti, la direzione regionale competente in materia e il soggetto gestore subentrante, nonché a seguito di specifica documentazione prodotta, ivi compreso il rendiconto della gestione, con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i beni mobili e immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette, se ne dispone il relativo trasferimento ai soggetti gestori subentranti (che subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soggetti gestori uscenti), si approvano i rendiconti della cessata gestione e si individuano le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti.

Per quel che concerne le aree gestite da consorzi (Parco sub-urbano Valle del Treja e Riserva parziale naturale dei laghi Lungo e Ripasottile), è stabilita la nomina di Commissari liquidatori (incaricati di attestare in apposito verbale da trasmettere alla Giunta regionale, in particolare, lo stato di consistenza

patrimoniale dei beni mobili ed immobili, i rapporti giuridici attivi e passivi esistenti, la situazione finanziaria e contabile, le unità di personale in servizio, il bilancio iniziale e finale di liquidazione). Successivamente, con deliberazione della Giunta regionale, preso atto della ricognizione effettuata dai Commissari liquidatori, sono individuati i beni mobili e immobili, funzionali alla gestione delle aree naturali protette, se ne dispone il relativo trasferimento ai soggetti gestori subentranti (che subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo ai soggetti gestori uscenti), si approvano i rendiconti della cessata gestione, si individuano le risorse finanziarie da trasferire ai soggetti gestori subentranti e si provvede alla soppressione dei consorzi di gestione.

Allo stesso tempo, è stabilita l'istituzione dei seguenti Enti di gestione:

1) l'Ente regionale di diritto pubblico "Alta Tuscia", che gestisce la Riserva naturale di Monte Rufeno (ai sensi della l.r. n. 66/1983, il soggetto gestore uscente è il Comune di Acquapendente), la Riserva naturale Selva del Lamone (ai sensi della l.r. n. 45/1994, il soggetto gestore uscente è il comune di Farnese) e il Monumento naturale Bosco del Sasseto (ai sensi del DPRL n. T0167/2006, il soggetto gestore uscente è il Comune di Acquapendente);
2) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi dei Monti della Tolfa e della Bassa Tuscia", che gestisce la Riserva parziale naturale Monterano (ai sensi della l.r. n. 79/1988, il soggetto gestore uscente è il Comune di Canale Monterano), il Parco suburbano Marturanum (ai sensi della l.r. n. 41/1984, il soggetto gestore uscente è il Comune di Barbarano Romano) e il Parco Antichissima Città di Sutri (ai sensi della l.r. n. 38/1988, il soggetto gestore uscente è il Comune di Sutri);
3) l'Ente regionale di diritto pubblico "Parchi del Litorale nord e della Maremma laziale", che gestisce la Riserva naturale di Macchiatonda (ai sensi della l.r. n. 54/1983, il soggetto gestore uscente è il Comune di Santa Marinella), il Monumento naturale di Pyrgi (ai sensi del DPRL n. T0163/2017, il soggetto gestore uscente è la Regione Lazio) e il Monumento naturale della Frasca (ai sensi del DPRL, il soggetto gestore uscente è la Regione Lazio).

Ferme restando le perimetrazioni esistenti delle aree naturali protette regionali interessate, come delimitate dai rispettivi provvedimenti istitutivi, la nuova gestione delle stesse avviene secondo i criteri e le modalità di cui al Capo II, sezione I, e al Capo III della l.r. 29/1997, fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 55, commi 3, 4, e 5 dello Statuto.

Ai sensi della l.r. n. 29/1997, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per attribuire, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico relativo agli Enti di gestione sopra indicati, mentre con decreti del Presidente si provvede alla nomina, rispettivamente, del Presidente del Consiglio direttivo e alla sua costituzione e insediamento, del Revisore dei conti unico e del Direttore dell'Ente regionale.

Sono conseguentemente abrogate le leggi regionali istitutive delle aree naturali protette interessate dalla riforma di cui alla presente PL.

Infine, si dispone l'invarianza finanziaria in quanto dalla presente PL non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della Regione.

*Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette". ADOZIONE IN GIUNTA*

- *Qualificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni ivi contenute operano in riferimento alla gestione unitaria di specifiche aree naturali protette nell'alveo della normativa prevista dalla l.r. n. 29/1997, senza prevedere alcun aggravio delle spese di parte corrente ordinariamente sostenute.

- *Quantificazione degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le disposizioni ivi contenute operano in riferimento alla gestione unitaria di specifiche aree naturali protette nell'alveo della normativa prevista dalla l.r. n. 29/1997, senza prevedere alcun aggravio delle spese di parte corrente ordinariamente sostenute.

La riorganizzazione delle aree protette già esistenti e l'istituzione di tre nuovi Enti di gestione opera a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quel che concerne le spese di personale, trattasi di personale appartenente ai ruoli regionali sia di comparto che dirigenziale, contrattualizzato da Regione Lazio. Detto personale, per effetto di specifiche disposizioni della l.r. n. 29/1997, è assegnato agli organismi di gestione dei parchi, fermo restando che il titolare del rapporto di lavoro rimane la Regione Lazio. Pertanto, l'eventuale spostamento del personale dei parchi da un ente a un altro può essere considerato come una sorta di mobilità interna, ed il costo degli stipendi è ricompreso in maniera indistinta in quello complessivo del personale della Giunta regionale (tabellare e accessorio).

Per quel che concerne le spese relative alla nomina dei nuovi Direttori, dei Consigli direttivi e dei Revisori unici, tenuto conto dei Direttori in carica che decadono a seguito della riorganizzazione ovvero dei Direttori mancanti ma che non verranno nominati per via della riorganizzazione e relativa destinazione, nonché in considerazione dei Consigli direttivi da sciogliere o non ancora costituiti per le motivazioni predette, il costo complessivo è ricompreso nell'ambito delle risorse già stanziate all'interno del bilancio regionale a copertura delle spese di funzionamento delle aree protette interessate.

- *Copertura degli oneri finanziari*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le relative disposizioni di operano senza determinare alcun incremento della spesa regionale, nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio regionale all'interno, specificatamente:

a) del programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", titolo 1 "Spese correnti", per quel che concerne le spese di funzionamento e le spese concernenti le nomine dei Direttori per le aree naturali protette non riformate. Nello specifico, il capitolo di spesa preposto alla copertura di tali spese è l'U0000E21900;

b) del programma 10 "Risorse umane" della missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", titolo 1 "Spese correnti", per quel che concerne le spese relative al personale assegnato alle aree naturali protette interessate dalla riorganizzazione. Nello specifico, sono diversi i capitoli di spesa

preposti alla copertura di tali spese, tra i quali citiamo i capitoli U0000S11401 (per la parte fissa del personale del comparto), U0000S11503 (per la parte accessoria del personale del comparto), U0000S11402 (per la parte fissa del personale Dirigente), U0000S11404 (per la parte accessoria del personale Dirigente), etc.

- *Quadro di riepilogo*

Dalla PL in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**Tabella A**

| *ONERI* | *2024* | *2025* | *2026* | ***Totale 2024-2026*** |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE COMPLESSIVO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***di cui parte corrente*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***di cui parte in c/capitale*** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Tabella B**

| *ONERI E COPERTURE* | *2024* | *2025* | *2026* | ***Totale 2024-2026*** |
|---|---|---|---|---|
| **TOTALE COMPLESSIVO** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| ***di cui parte corrente*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Modalità di copertura oneri di parte corrente* | | | | |
| Fondi speciali | - | - | - | - |
| Altri fondi e/o voci di spesa | - | - | - | - |
| Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa | - | - | - | - |
| Invarianza finanziaria | - | - | - | - |
| Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari | - | - | - | - |
| Nuove o maggiori entrate | - | - | - | - |
| ***di cui parte in conto capitale*** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| *Modalità di copertura oneri in conto capitale* | | | | |
| Fondi speciali | - | - | - | - |
| Altri fondi e/o voci di spesa | - | - | - | - |
| Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa | - | - | - | - |
| Invarianza finanziaria | - | - | - | - |

*Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni per il riordino delle aree naturali protette". ADOZIONE IN GIUNTA*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Assegnazioni dello Stato e/o altri fondi comunitari | - | - | - | - |
| Nuove o maggiori entrate | - | - | - | - |

Il Direttore della Direzione regionale *"Ragioneria generale"*

Dott. MARCO MARAFINI

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*

(O M I S S I S)

IL SEGRETARIO
(Maria Genoveffa Boccia)

LA VICEPRESIDENTE
(Roberta Angelilli)